

(N. 1088)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 26 maggio 1950
(V. Stampato N. 1217)*

d'iniziativa dei Deputati FERRARESE, GHISLANDI, BOTTONELLI, TOMBA, PIASENTI, CORONA Giacomo, LOMBARDI Riccardo, SANTI, CORONA Achille, MERLONI, FORA, GERACI, MAZZALI, AMADEI, DUCCI, PAOLUCCI, ROVEDA, VIOLA, GUADALUPI e CUCCHI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 GIUGNO 1950

Proroga del termine per il mantenimento in servizio dei prestatori d'opera assunti e riassunti in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori reduci, partigiani ed assimilati, assunti o riassunti in servizio a norma degli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, già prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 61, con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 418, e con legge 5 giugno 1949, n. 306, è ulteriormente prorogato sino al 31 maggio 1951.

Art. 2.

In caso di riduzione di personale le aziende private potranno includere tra il personale li-

cenziando i prestatori d'opera di cui all'articolo 1 in misura non eccedente il 5 per cento del totale dei dipendenti licenziandi, purchè resti comunque mantenuta la percentuale del 5 per cento di cui al primo articolo della presente legge, riferita ai dipendenti in servizio nell'azienda al momento del licenziamento.

Art. 3.

Nelle provincie nelle quali abbia trovato applicazione il decreto legislativo luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 81, i prefetti, in caso di necessità ed in relazione alle esigenze locali, sono autorizzati ad aumentare, con propria ordinanza, l'aliquota di cui al precedente articolo fino al 10 per cento.

Art. 4.

Fino al 31 maggio 1951, in caso di licenziamento per giusta causa o di licenziamento individuale per ragioni di carattere tecnico o produttivo, i lavoratori di cui all'articolo 1 debbono essere sostituiti con altro personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.